

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito, 186 00143 ROMA

Posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it

Posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it

Allegati: //

Annessi: //.

OGGETTO: Procedure straordinarie ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149 per l'arruolamento, a domanda, di 70 Sottufficiali infermieri nell'Esercito, nella Marina Militare e nell'Aeronautica Militare.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. GENERALITA'

- a. Sono indette, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 279 del 9 novembre 2020, le procedure straordinarie di arruolamento, a domanda, di personale dell'Esercito, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare in servizio a tempo determinato, con una ferma della durata di un anno, non prorogabile, e posto alle dipendenze funzionali dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare, nelle misure di seguito stabilite:
 - 30 Sottufficiali (P.O.) Infermieri appartenenti alla Specializzazione Sanità, con il grado di Maresciallo;
 - 20 Sottufficiali Infermieri appartenenti al Servizio Sanitario della Marina Militare con il grado di Capo di 3^a classe;
 - 20 Sottufficiali Infermieri appartenenti al Supporto Sanità dell'Aeronautica Militare con il grado di Maresciallo di 3^a classe.
- b. I cittadini italiani, aspiranti all'arruolamento, dovranno essere in possesso, alla data dell'entrata in vigore del predetto Decreto Legge, dei seguenti requisiti:
 - (1) non aver superato il 45° anno di età;
 - (2) essere in possesso della laurea in infermieristica e della relativa abilitazione professionale;
 - (3) non essere stato giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare;
 - (4) non essere stato dimesso d'autorità da precedenti ferme nelle Forze Armate;
 - (5) non essere stato condannato per delitti non colposi, anche con sentenza in applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi;
 - (6) non essere in servizio permanente nelle Forze Armate;
 - (7) non essere stato arruolato ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 ovvero non essere stato arruolato ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.
- c. Detti requisiti, ad eccezione del limite d'età, dovranno essere mantenuti sino alla data di arruolamento.

- d. Ai fini del successivo servizio in qualità di infermiere, il personale riconosciuto in possesso dell'idoneità al servizio militare, all'atto della sottoscrizione della ferma eccezionale di un anno, dovrà essere iscritto al competente Ordine professionale ovvero aver presentato la richiesta di iscrizione. La mancata iscrizione costituirà impedimento a contrarre la ferma e, pertanto, l'interessato sarà rinviato al proprio domicilio.

2. DOMANDA DI ARRUOLAMENTO

- a. Le domande di arruolamento dovranno essere presentate indicando una sola preferenza di cui al precedente punto 1., lettera a., in maniera telematica, previo accreditamento, esclusivamente tramite il "Portale dei concorsi on line del Ministero della Difesa", raggiungibile all'indirizzo <https://concorsi.difesa.it> ovvero tramite l'home page del sito www.difesa.it, dal 14 dicembre (a partire dalle 14:00) al 23 dicembre 2020.
- b. Alla domanda dovrà essere allegato, ai fini delle successive valutazioni per l'impiego in servizio, un curriculum vitae, redatto secondo il formato europeo, che descriva le esperienze di studio e professionali svolte.

3. FASI DELL'ARRUOLAMENTO

- a. Gli aspiranti all'arruolamento dopo aver presentato domanda di partecipazione riceveranno successiva convocazione per l'espletamento degli accertamenti volti a valutare il possesso dell'idoneità al servizio militare, mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato in sede di registrazione al portale dei concorsi ovvero tramite avviso inserito nell'area pubblica del "Portale dei concorsi". In tale comunicazione sarà resa nota anche la sede di svolgimento dell'accertamento.
- b. Per ragioni di carattere organizzativo connesse alla tempistica fissata dal citato Decreto Legge per la conclusione delle procedure di arruolamento, le suddette convocazioni verranno disposte, anche in più blocchi, secondo l'ordine di ricezione delle domande di partecipazione.
- c. Gli accertamenti volti al riconoscimento dell'idoneità psicofisica al servizio militare saranno effettuati, in ottemperanza al Decreto Ministeriale 4 giugno 2014, recante approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare nonché alla Direttiva tecnica 9 febbraio 2016 dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare, emanata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante "Modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici".
- d. Tutti i concorrenti, con l'eccezione di quelli per cui ricorra il caso di cui alla successiva lettera g), saranno sottoposti agli accertamenti indicati nelle rispettive "Norme per lo svolgimento delle procedure – Marescialli infermieri" di prossima pubblicazione nel citato portale.
- e. Gli accertamenti attitudinali saranno effettuati sulla base delle specifiche disposizioni in materia emanate rispettivamente dallo Stato Maggiore dell'Esercito, dal Comando Scuole della Marina Militare e dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare.
- f. E' onere degli aspiranti portare al seguito, unitamente alla ricevuta di partecipazione generata dal sistema e alla convocazione a sostenere i previsti accertamenti, la documentazione prevista dalle citate Norme per lo svolgimento delle procedure.
- g. Gli aspiranti all'arruolamento che nel corso dei precedenti 12 mesi dall'entrata in vigore del Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149, avessero ottenuto un giudizio di idoneità psicofisica al servizio militare nell'ambito di una procedura di reclutamento nella stessa Forza Armata per la quale presentano domanda, per qualsiasi categoria di personale, dovranno allegare copia del verbale di idoneità psicofisica in tale contesto rilasciato.

h. Gli aspiranti giudicati in possesso dell'idoneità al servizio militare, previo giudizio di idoneità della competente Commissione d'avanzamento, dovranno sottoscrivere la ferma eccezionale di un anno e, successivamente, verranno avviati presso gli Enti di impiego. Il rifiuto di sottoscrivere tale ferma comporterà l'automatica rinuncia all'arruolamento. Con la sottoscrizione della ferma gli interessati sono autorizzati a rivestire immediatamente il previsto grado, nelle more del perfezionamento dei relativi decreti di nomina da parte della Direzione Generale per il Personale Militare, con riserva di accertare quanto riportato dagli aspiranti nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Se dal precitato controllo emergesse la mancata veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente acquisiti e sarà soggetto a quanto previsto, in materia di responsabilità penale, dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. TIPOLOGIA DI SERVIZIO

- a. Il personale arruolato sarà avviato agli Enti individuati dalle rispettive Forze Armate, per la frequenza di un corso informativo.
- b. Il personale arruolato non è fornito di rapporto di impiego, presta servizio attivo per la durata della ferma e beneficia di quanto stabilito dall'art. 990 del Decreto Legislativo 66/2010 e successive integrazioni e modifiche. Ad esso è attribuito il trattamento giuridico ed economico dei parigrado in servizio permanente.

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- a. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni previste dalla presente circolare, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari sono raccolti e/o successivamente trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di servizio, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
- b. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dalla presente circolare, pena l'esclusione dalla procedura.
- c. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
 - (1) il Titolare del trattamento è la Direzione Generale per il Personale Militare, con sede in Roma al Viale dell'Esercito n. 186. Il Titolare può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it; posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it;
 - (2) il Responsabile per la protezione dei dati personali può essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it; indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it, come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it;
 - (3) la finalità del trattamento è costituita dall'istaurazione del rapporto d'impiego/servizio e trova la base giuridica nel Decreto Legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni e nel D.P.R. n. 90/2010 e successive modificazioni, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;

- (4) i dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonché agli Enti previdenziali;
 - (5) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal Regolamento, di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 4, nonché ai sensi del citato D.P.R. n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall'articolo 1055, commi 5 e 7;
 - (6) il periodo di conservazione per i militari idonei/vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli Enti competenti; per i militari non idonei/non vincitori è fissato sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie;
 - (7) l'eventuale reclamo potrà essere proposto all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo, con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e-mail: garante@gdp.it; protocollo@pec.gdp.it.
- d. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione Generale per il Personale Militare, titolare del trattamento.

IL DIRETTORE GENERALE
Amm. Sq. Pietro Luciano RICCA